



Regione Puglia

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 2259 DEL 26-10-2010

Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007

CODICE CIFRA: ERI/DEL/2010/00010

STRUTTURA PROPONENTE:

Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Politiche per lo sviluppo economico,...

ALLEGATI:

2259_2010_1.pdf (dim.: 83.46 kb - agg.: 27-10-2010)



REGIONE PUGLIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

Codice CIFRA: ERI/DEL/2010/ _____

OGGETTO: *Procedimento di Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007*

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche e confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, riferisce quanto segue:

1. Con Deliberazione 23 gennaio 2007, n. 35, la Giunta Regionale emetteva disposizioni relative al *Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio.*
2. Con tale Deliberazione al punto 2.3.1, lettera m), veniva fissato l'importo degli oneri istruttori in euro 1.500,00 senza distinzione di tipologia di impianto.
3. Appare opportuno procedere alla revisione di tale importo fissandone la misura in modo che sia proporzionale alla taglia dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione ed in modo che sia considerata altresì la tipologia dell'iniziativa.
4. Sotto tale profilo, appare congruo fissare gli oneri per l'istruttoria in 1.000,00 euro in misura fissa cui debbono aggiungersi 0,5 euro per kW di potenza elettrica nominale per gli impianti eolici e 1,00 euro per ogni kW di potenza elettrica nominale per tutte le altre tipologie di impianti.
5. Appare, altresì opportuno, che siano previsti specifici oneri istruttori relativamente all'autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione e/o distribuzione in modo che essi siano di massima correlati al loro rilievo funzionale.
6. Sotto tale ulteriore profilo, appare congruo, nel caso in cui l'istanza abbia anche per oggetto la realizzazione di opere connesse all'impianto di particolare importanza, che i relativi oneri istruttori siano quantificati come segue:
 - a. euro 1.000,00 nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto la realizzazione di un collegamento alla rete in media tensione ;
 - b. euro 2.000,00 nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto la realizzazione di un collegamento che prevede opere in alta tensione a 150 kV;
 - c. euro 5.000,00 nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto la realizzazione di un collegamento mediante stazione di trasformazione 380/150 kV.
7. Nel caso in cui le opere connesse al medesimo impianto siano di più di una tipologia di quelle elencate nel punto precedente, gli oneri istruttori per ciascuna delle opere richieste vanno cumulati.
8. Le misure degli oneri istruttori sopra indicate appaiono compatibili con quanto previsto dal D.M. 9 ottobre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi".
9. Quanto alla decorrenza di tale revisione degli oneri istruttori essa potrebbe applicarsi:
 - a. a tutte le istanze presentate successivamente alla adozione della presente deliberazione;
 - b. a tutte le istanze presentate entro i 180 giorni precedenti l'adozione della presente deliberazione, per le quali non risulti avviato formalmente il procedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 – comma 4 – lettere f) e k) della L.R. n. 7/97

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta della Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti interessati;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico, che qui si intende integralmente riportata;
- di rivedere la misura degli oneri istruttori per i procedimenti per il rilascio di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, di cui alla DGR 23 gennaio 2007, n. 35;
- di disporre che detti oneri siano pari a 1.000,00 euro in misura fissa qualsiasi sia la taglia e la tipologia degli impianti oggetto di istanza di autorizzazione, cui debbono aggiungersi 0,5 euro per kW di potenza elettrica nominale richiesta per gli impianti eolici e 1,00 euro per ogni kW di potenza elettrica nominale richiesta per tutte le altre tipologie di impianti;
- di disporre, altresì, che, nel caso in cui l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto la realizzazione di opere connesse all'impianto di particolare importanza, che i relativi ulteriori oneri istruttori siano quantificati come segue:
 - o euro 1.000,00 nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto la realizzazione di un collegamento alla rete in media tensione ;
 - o euro 2.000,00 nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto la realizzazione di un collegamento che prevede opere in alta tensione a 150 kV;
 - o euro 5.000,00 nel caso in cui l'istanza abbia per oggetto la realizzazione di un collegamento mediante stazione di trasformazione 380/150 kV.
- di disporre che nel caso in cui le opere connesse al medesimo impianto appartengano a più di una tipologia tra quelle elencate nel punto precedente, gli oneri istruttori per ciascuna delle opere richieste siano cumulati;
- quanto alla decorrenza, che la revisione dell'importo e delle modalità di calcolo degli oneri istruttori sia applicata:
 - o a tutte le istanze presentate successivamente alla adozione della presente deliberazione;
 - o a tutte le istanze presentate entro i 180 giorni precedenti l'adozione della presente deliberazione, per le quali non risulti avviato formalmente il procedimento.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario

Dott. Romano Donno

Il Presidente

dott. Nichi Vendola

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche

(Giuseppe Rubino) _____

Il Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo

(Davide F. Pellegrino) _____

Il sottoscritto direttore di area **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n.161/2008:

Il Direttore di Area
(Davide F. Pellegrino)

La Proponente:

La Vicepresidente

(Loredana Capone) _____